



**Città di
Paderno Dugnano**

www.comune.paderno-dugnano.mi.it

Documento Sistema di Gestione Qualità
ISO 9001:2008 – norma 7.3.3

Certificato CSQ N. 9159.CMPD

T	P51	MD01	Rev. 3
---	-----	------	--------

Processo trasversale a tutti i settori

Assessorato ai Servizi Sociali

Regolamento

Norme e criteri di assegnazione/gestione degli orti comunali

Approvato con deliberazione di C.C. n. 21 del 27/03/2007

Modificato con deliberazioni di C.C. n. 39 del 12/07/2012 e n. 56 del 28/10/2014

Esecutivo dal 24/11/2014

Firmato

Il Presidente
Umberto Torraca

Firmato

Il Segretario Generale
Franceschina Bonanata

INDICE DEL REGOLAMENTO

Titolo I	<i>Requisiti e procedure di assegnazione</i>	Art. 9	<i>Decadenza dell'assegnazione</i>
Art. 1	<i>Definizione</i>	Titolo II:	<i>Regole di gestione degli orti</i>
Art. 2	<i>Individuazione lotti</i>	Art. 10	<i>Obblighi e divieti</i>
Art. 3	<i>Requisiti per l'assegnazione</i>	Art. 11	<i>Canoni e partecipazione alle spese</i>
Art. 4	<i>Modalità di assegnazione</i>	Art. 12	<i>Coltivazione biologica</i>
Art. 5	<i>Titolarietà dell'assegnazione</i>	Art. 13	<i>Rifiuti</i>
Art. 6	<i>Disponibilità dell'orto</i>	Art. 14	<i>Responsabilità</i>
Art. 7	<i>Durata dell'assegnazione</i>	Titolo III	<i>Disposizioni finali</i>
Art. 8	<i>Uso dell'assegnazione</i>	Art. 15	<i>Disposizioni finali</i>

Regolamento su "NORME E CRITERI DI ASSEGNAZIONE/GESTIONE DEGLI ORTI COMUNALI"**Titolo I: Requisiti e procedure di assegnazione****Art. 1 – Definizione**

1. Nell'ambito del programma di intervento a favore dei cittadini anziani - teso a favorire attività occupazionali quale stimolo alla partecipazione dei diversi momenti della vita collettiva, sviluppo di una proficua e sana attività motoria, facilitazione di momenti di incontro come possibilità di aggregazione e di inserimento nella vita sociale - l'Amministrazione Comunale di Paderno Dugnano destina ad orti urbani appezzamenti di terreno di proprietà comunale, a favore di cittadini residenti sul proprio territorio.

2. Per orto urbano si intende un appezzamento di terreno destinato alla produzione di fiori ed ortaggi, per i bisogni dell'assegnatario e dei suoi familiari, con divieto di farne commercio.

Art. 2 Individuazione lotti

1. I lotti destinati ad orti per i cittadini pensionati sono di proprietà dell'Amministrazione comunale e vengono assegnati in gestione ai pensionati secondo le disposizioni del presente regolamento.

Art. 3 – Requisiti per l'assegnazione

1. Per l'assegnazione degli orti, i cittadini dovranno possedere i seguenti requisiti:

- Essere pensionato/a
- Essere persona non titolare di pensione (casalinga, disoccupato) di età non inferiore a 60 anni.
- Essere fisicamente idoneo alla coltivazione dell'orto, come da certificazione medica, da produrre all'Amministrazione comunale, ogni tre anni.
- Essere residente sul territorio di Paderno Dugnano.
- Non sono fissati limiti massimi di reddito per accedere alla procedura di assegnazione dell'orto. Tuttavia, il bando prevederà l'attribuzione di un punteggio maggiore per le fasce più basse di reddito - calcolato in base ai criteri ISEE- secondo gli scaglioni individuati dal bando medesimo.

2. Non potranno essere assegnati orti comunali a chi ha già in uso o in possesso, a qualsiasi titolo, appezzamenti di terreno coltivabili, posti nel territorio di Paderno Dugnano e/o nei comuni limitrofi.

3. In deroga ai requisiti di cui al comma 1 del presente articolo, nel bando di cui all'art. 4 potrà essere prevista la riserva fino a un massimo di 10 orti per l'assegnazione, su segnalazione del Servizio Sociale comunale, a favore di utenti, famiglie, enti non profit, che realizzino progetti di reinserimento sociale, di autonomia e di aggregazione condivisi con l'Amministrazione Comunale

Art. 4 – Modalità di assegnazione

1. L'assegnazione di nuovi orti avverrà mediante graduatoria tra coloro che avranno presentato domanda entro la scadenza prevista dal bando all'uopo pubblicato con cui vengono definiti i criteri di punteggio.

2. In caso di un numero di domande superiore alle disponibilità del numero degli appezzamenti, verrà stilata una graduatoria "di riserva" tra tutti gli aventi diritto. A tale graduatoria si attingerà per le future assegnazioni, sino ad esaurimento.

3. La graduatoria di assegnazione avrà validità quinquennale, allo scadere della quale verrà indetto nuovo bando. Tale scadenza sarà anticipata, qualora sia esaurita la graduatoria.

4. Ogni assegnatario dovrà sottoscrivere apposito modulo di accettazione del regolamento.

5. In caso di rinuncia, non motivata, dell'assegnazione proposta, è fatta salva la possibilità di escludere l'assegnatario dalla graduatoria.

Art. 5 – Titolarità dell'assegnazione

1. L'assegnazione è personale e non suscettibile di formare oggetto di successione a qualsiasi titolo.

2. L'orto viene assegnato in gestione ad un unico titolare, salvo richiesta espressa da parte di due interessati, entrambi in possesso dei requisiti, anche di differente nucleo familiare.

3. In ogni caso, l'orto non può essere ceduto né dato in affitto, ma deve essere coltivato

direttamente con continuità. L'eventuale aiuto da parte di familiari non può essere sostitutivo della presenza e del lavoro dell'assegnatario (o degli assegnatari).

Art. 6 - Disponibilità dell'orto

1. Ad ogni nucleo familiare non sarà concesso più di un orto.

2. Per nucleo familiare si intende anche una convivenza di fatto, anche senza vincoli di parentela e con stato di famiglia separato.

3. Nel caso in cui l'assegnatario non sia più in grado di coltivare l'orto, gli è fatto obbligo di darne comunicazione al Comune, per gli adempimenti di competenza; l'orto verrà riassegnato ad altro richiedente, in base alla graduatoria.

4. In caso di decesso o rinuncia da parte dell'assegnatario (o di entrambi gli assegnatari), l'orto libero viene assegnato secondo i criteri sopra enunciati.

5. In caso di rinuncia o revoca della concessione dell'orto, all'assegnatario non spetta alcun contributo o indennità a qualsiasi titolo, né da parte dell'Amministrazione Comunale né dall'assegnatario che subentra nell'orto.

Art. 7 – Durata dell'assegnazione

1. La concessione dell'orto avrà durata di 5 anni a partire dalla data di assegnazione dello stesso, rinnovabile per un periodo massimo di anni 5.

2. Allo scadere della concessione l'assegnatario dovrà rilasciare il terreno libero,

mentre rimarranno a beneficio del fondo i lavori, gli impianti e le colture eseguite durante il periodo della concessione, senza che il Comune sia tenuto a corrispondere indennità o compenso alcuno.

3. La durata della concessione di cui al comma 1 del presente articolo si applica anche per gli assegnatari di orti comunali, individuati sulla base del Regolamento antecedente a quello approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n° 21 del 27/03/2007.

Art. 8 – Uso dell'assegnazione

1. Gli assegnatari sono tenuti a rispettare i limiti del terreno loro concesso. L'assegnatario dell'area non potrà svolgere sul terreno attività diversa da quella della coltivazione orticola. In ogni caso, la produzione ricavata non potrà dare adito ad attività commerciale o a scopo di lucro, ma sarà rivolta unicamente al conseguimento di prodotti per uso proprio e dell'ambito familiare.

Art. 9 – Decadenza dell'assegnazione

1. Sono motivo di decadenza dell'assegnazione dell'orto le seguenti cause:

- Rinuncia da parte dell'assegnatario
- Decesso dell'assegnatario.
- Cambio di residenza.
- Ricevimento di tre contestazioni scritte per il mancato rispetto degli obblighi e dei divieti di cui all'art. 10.

- Cessione a terzi della coltivazione.

- Mancato pagamento del canone e della quota-parte di consumo acqua, entro il mese di gennaio di ogni anno, a seguito di sollecito scritto.

- Ogni altro eventuale comportamento contrario alle disposizioni del presente regolamento e, più in generale, alla legislazione vigente in materia civile, penale e amministrativa.

2. Ogni motivo di decadenza dell'assegnazione verrà tempestivamente comunicato all'interessato.

3. L'orto dovrà essere lasciato libero entro tre mesi dalla notifica della decadenza, indipendentemente dalla scadenza naturale.

TITOLO II: Regole di gestione degli orti

Art. 10 – Obblighi e divieti

1. I cittadini a cui verranno assegnati gli orti si impegnano formalmente a rispettare tutte le norme previste dal presente regolamento ed in particolare ad attenersi ai seguenti obblighi e divieti:

- o Mantenere l'orto assegnato in stato decoroso;
- o È fatto divieto di costruzione abusiva di capanni e similari;
- o Non realizzare opere che alterino l'appezzamento assegnato, che allo scadere del contratto dovrà essere restituito nello stato originario;

- Tenere pulite ed in buono stato di manutenzione le parti comuni, viottoli e fossetti di scolo, non abbandonare attrezzi nell'orto e nelle parti comuni;
- Non danneggiare in alcun modo altri orti;
- Non usare acqua per scopi diversi dall'innaffiatura del terreno o dal dissetarsi;
- Non accedere alla zona orti con bici e motocicli, ma servirsi degli spazi appositamente predisposti;
- Non scaricare materiali, anche se non inquinanti;
- È vietato tenere stabilmente animali negli orti. Sono altresì vietati allevamenti di ogni tipo. Non sarà ammessa, inoltre, la presenza di animali allo stato libero ed in assenza dell'assegnatario dell'orto e/o dell'accompagnatore dell'animale stesso.
- E' vietato accendere stoppie, rifiuti e fuochi di qualsiasi genere;
- E' vietato installare gruppi elettrogeni, bombole di gas e qualsiasi altro elemento che possa costituire pericolo per l'incolumità propria e altrui;
- E' vietata la coltivazione di piante frutticole, della vite, e comunque di piante arboree ad alto fusto;
- Non recare disturbo al vicinato con schiamazzi ovvero con rumori eccessivi di qualsiasi natura;
- Le coperture in plastica, ad uso serra, sono ammissibili nella misura in cui non diano origine a strutture stabili ed indecorose; in altezza non potranno essere superiori a 80 cm;
- Garantire ai funzionari del Comune l'accesso per eventuali ispezioni;

- Procedere allo sgombero della neve sulle parti interessate al passaggio pedonale;
- E' vietato utilizzare l'area assegnata per usi diversi da quelli previsti all'art.1 del presente regolamento;
- 2. In caso di inadempienza, l'Amministrazione comunale provvederà alla revoca motivata della concessione.

Art. 11– Canonici e partecipazione alle spese

1. L'assegnatario è tenuto al versamento alle Casse comunali di una cauzione pari a € 30,00 a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi del presente regolamento, che verrà incamerato a titolo di penale in caso di mancato rispetto degli obblighi di quanto dovuto.

2. L'assegnatario è, altresì, tenuto al versamento di un canone annuo il cui importo viene definito secondo la tabella tariffe e corrispettivi dell'Amministrazione comunale, approvata annualmente.

3. Il versamento avverrà con le seguenti modalità:

- Versamento canone per il 1° anno: all'atto della stipula del contratto.
- Versamento canone per gli anni successivi: ogni anno entro il 31 gennaio dell'anno stesso.

4. Il costo per il consumo di acqua verrà, annualmente, richiesto forfetariamente a ciascun assegnatario per un importo fissato con provvedimento della Giunta Comunale, che potrà procedere anche a successivi aggiornamenti. Il versamento dovrà essere effettuato, unitamente al

canone, entro il 31 gennaio di ogni anno.

Art. 12 – Coltivazione biologica

1. Gli orti dovranno essere coltivati biologicamente ed è pertanto vietato l'uso di concimi chimici e di prodotti inquinanti (diserbanti, antiparassitari, pesticidi, ecc.) che possano arrecare danno all'ambiente.

2. L'uso di tali prodotti comporterà la revoca dell'assegnazione.

Art. 13 – Rifiuti

1. I rifiuti di tipo organico derivanti dalla coltivazione degli orti dovranno essere gettati nell'apposito cassonetto ubicato nell'area comune e/o nell'area di pertinenza degli orti. Per questo genere di rifiuto è ammesso il suo riutilizzo, previo compostaggio, come concime o ammendante per il terreno. Il compostaggio dovrà essere effettuato esclusivamente utilizzando appositi contenitori; è vietato scavare buche o creare cumuli di scarti vegetali, o di qualsiasi altro genere di materiale o rifiuto, sul terreno.

2. Gli altri rifiuti dovranno essere gettati nel cassonetto a loro destinato, cassonetto ubicato nell'area comune di pertinenza degli orti.

3. Nei cassonetti per la raccolta dei rifiuti, vegetali o di altra natura, posti all'interno dell'area comune di pertinenza degli orti, potranno essere conferiti solo rifiuti prodotti negli orti stessi.

4. E' severamente vietato depositare rifiuti all'esterno dei cassonetti.

5. I rifiuti di tipo ingombrante dovranno essere

conferiti all'isola ecologica negli orari di apertura.

6. In ogni caso, è fatto l'obbligo di osservare le prescrizioni normative dettate per la raccolta differenziata dei rifiuti.

Art. 14 – Responsabilità

1. Ogni danno, furto, manomissione, infortunio, incidente, che l'assegnatario possa subire e/o causare a terzi sarà ad esso esclusivamente imputabile.

2. L'Amministrazione Comunale resta pertanto sollevata da ogni responsabilità civile e penale.

TITOLO III: Disposizioni finali

Art. 15 – Disposizioni finali

1. Le direttive specifiche e gli atti applicativi sono competenza dei dirigenti dei settori interessati, fermo restando che:

- ✓ al Settore Socioculturale sono demandati gli atti di gestione delle presenti norme e il controllo dei requisiti e delle clausole di cui al presente Regolamento;
- ✓ al Settore Opere per il Territorio e l'Ambiente sono demandati gli atti di programmazione per l'eventuale messa a disposizione di appezzamenti di terreno da adibire a orti comunali e la loro comunicazione al Settore Socioculturale;
- ✓ alla Polizia Locale e al Settore Opere per il Territorio e l'Ambiente sono demandati, di concerto con il Settore Socioculturale, poteri di ispezione e controllo.

2. Il presente regolamento è passibile di modifiche che potranno essere adottate successivamente dall'Amministrazione Comunale sulla base delle esperienze maturate durante il periodo di iniziale applicazione, nonché in base a norme e suggerimenti. Le eventuali innovazioni, pena decadenza della assegnazione, dovranno essere integralmente accettate dagli assegnatari.

3. L'eventuale rinuncia all'assegnazione dell'orto non comporta automatica esclusione dalla graduatoria, qualora essa sia determinata da condizioni temporanee di salute o da ubicazione dell'orto in quartiere diverso da quello di residenza.